

















# RINVII 2021

	n. pratica	autorità giudiziaria	n. ruolo	provenienza	parti	rinvio
GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						

# RINVII 2022

	n. pratica	autorità giudiziaria	n. ruolo	provenienza	parti	rinvio
GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO						

























**Rubrica**  
**Address book**  
**Répertoire**  
**Rúbrica**





## 1. GIUDICE DI PACE CIVILE

	Fino a € 1.100	Da € 1.101 a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia	€ 65	€ 225	€ 405
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 33 Max: € 117	Min: € 113 Max: € 405	Min: € 203 Max: € 729
Fase introduttiva del giudizio	€ 65	€ 240	€ 335
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 33 Max: € 117	Min: € 120 Max: € 432	Min: € 168 Max: € 603
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 65	€ 335	€ 540
	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%
	Min: € 46 Max: € 130	Min: € 235 Max: € 670	Min: € 378 Max: € 1.080
Fase decisionale	€ 135	€ 405	€ 710
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 68 Max: € 243	Min: € 203 Max: € 729	Min: € 355 Max: € 1.278
TOTALI	€ 330	€ 1.205	€ 1.990
	Min: € 180 Max: € 607	Min: € 671 Max: € 2.236	Min: € 1.104 Max: € 3.690

## 2. GIUDIZI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

	Fino a € 1.100	Da € 1.101 a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000	Da € 26.001 a € 52.000	Da € 52.001 a € 260.000	Da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia	€ 125	€ 405	€ 875	€ 1.620	€ 2.430	€ 3.375
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 63 Max: € 225	Min: € 203 Max: € 729	Min: € 438 Max: € 1.575	Min: € 810 Max: € 2.916	Min: € 1.215 Max: € 4.374	Min: € 1.688 Max: € 6.075
Fase introduttiva del giudizio	€ 125	€ 405	€ 875	€ 1.620	€ 2.430	€ 3.375
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 63 Max: € 225	Min: € 203 Max: € 729	Min: € 438 Max: € 1.575	Min: € 810 Max: € 2.916	Min: € 1.215 Max: € 4.374	Min: € 1.688 Max: € 6.075
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 190	€ 810	€ 1.600	€ 1.720	€ 5.400	€ 9.915
	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%
	Min: € 133 Max: € 380	Min: € 567 Max: € 1.620	Min: € 1.120 Max: € 3.200	Min: € 1.204 Max: € 3.440	Min: € 3.780 Max: € 10.800	Min: € 6.941 Max: € 19.830
Fase decisionale	€ 190	€ 810	€ 1.620	€ 2.767	€ 4.050	€ 5.870
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 95 Max: € 342	Min: € 405 Max: € 1.458	Min: € 810 Max: € 2.916	Min: € 1.384 Max: € 4.981	Min: € 2.025 Max: € 7.290	Min: € 2.935 Max: € 10.566
TOTALI	€ 630	€ 2.430	€ 4.835	€ 7.254	€ 13.430	€ 21.387
	Min: € 354 Max: € 1.172	Min: € 1.378 Max: € 4.536	Min: € 2.738 Max: € 9.023	Min: € 3.972 Max: € 13.402	Min: € 7.795 Max: € 25.254	Min: € 12.678 Max: € 40.480

## 3. CAUSE DI LAVORO

	Fino a € 1.100	Da € 1.101 a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000	Da € 26.001 a € 52.000	Da € 52.001 a € 260.000	Da € 260.001 a € 520.000
	€ 200	€ 846	€ 1.735	€ 3.090	€ 4.536	€ 6.350
Fase di studio della controversia	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 100	Min: € 423	Min: € 868	Min: € 1.545	Min: € 2.268	Min: € 3.175
	Max: € 360	Max: € 1.523	Max: € 3.123	Max: € 5.562	Max: € 8.165	Max: € 11.430
	€ 120	€ 405	€ 740	€ 1.145	€ 1.620	€ 2.225
Fase introduttiva del giudizio	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 60	Min: € 203	Min: € 370	Min: € 573	Min: € 810	Min: € 1.113
	Max: € 216	Max: € 729	Max: € 1.332	Max: € 2.061	Max: € 2.916	Max: € 4.005
	€ 120	€ 540	€ 1.116	€ 1.790	€ 2.550	€ 3.450
Fase istruttoria e/o di trattazione	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%
	Min: € 84	Min: € 378	Min: € 781	Min: € 1.253	Min: € 1.785	Min: € 2.415
	Max: € 240	Max: € 1.080	Max: € 2.232	Max: € 3.580	Max: € 5.100	Max: € 6.900
	€ 170	€ 710	€ 1.540	€ 2.790	€ 4.050	€ 5.990
Fase decisionale	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 85	Min: € 355	Min: € 770	Min: € 1.395	Min: € 2.025	Min: € 2.995
	Max: € 306	Max: € 1.278	Max: € 2.772	Max: € 5.022	Max: € 7.290	Max: € 10.782
	€ 610	€ 2.501	€ 5.131	€ 8.815	€ 12.756	€ 18.015
TOTALI	Min: € 329	Min: € 1.359	Min: € 2.738	Min: € 4.766	Min: € 6.888	Min: € 9.698
	Max: € 1.122	Max: € 4.610	Max: € 9.459	Max: € 16.225	Max: € 23.471	Max: € 33.117

## 4. CAUSE DI PREVIDENZA

	Fino a € 1.100	Da € 1.101 a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000	Da € 26.001 a € 52.000	Da € 52.001 a € 260.000	Da € 260.001 a € 520.000
	€ 125	€ 405	€ 885	€ 1.620	€ 2.430	€ 3.375
Fase di studio della controversia	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 63	Min: € 203	Min: € 443	Min: € 810	Min: € 1.215	Min: € 1.688
	Max: € 225	Max: € 729	Max: € 1.593	Max: € 2.916	Max: € 4.374	Max: € 6.075
	€ 115	€ 405	€ 740	€ 1.147	€ 1.620	€ 2.225
Fase introduttiva del giudizio	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 58	Min: € 203	Min: € 370	Min: € 574	Min: € 810	Min: € 1.113
	Max: € 207	Max: € 729	Max: € 1.332	Max: € 2.065	Max: € 2.916	Max: € 4.005
	€ 170	€ 810	€ 1.585	€ 2.565	€ 3.645	€ 4.925
Fase istruttoria e/o di trattazione	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%	-70% +100%
	Min: € 119	Min: € 567	Min: € 1.110	Min: € 1.796	Min: € 2.552	Min: € 3.448
	Max: € 340	Max: € 1.620	Max: € 3.170	Max: € 5.130	Max: € 7.290	Max: € 9.850
	€ 235	€ 875	€ 1.925	€ 3.500	€ 3.950	€ 7.490
Fase decisionale	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 118	Min: € 438	Min: € 963	Min: € 1.750	Min: € 1.975	Min: € 3.745
	Max: € 423	Max: € 1.575	Max: € 3.465	Max: € 6.300	Max: € 7.110	Max: € 13.482
	€ 645	€ 2.495	€ 5.135	€ 8.832	€ 11.645	€ 18.015
TOTALI	Min: € 358	Min: € 1.411	Min: € 2.886	Min: € 4.930	Min: € 6.552	Min: € 9.994
	Max: € 1.195	Max: € 4.653	Max: € 9.560	Max: € 16.411	Max: € 21.690	Max: € 33.412

**LIBRO PRIMO  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Titolo I  
Degli organi giudiziari**

**Capo I  
Del giudice**

**Sezione I  
Della giurisdizione e della competenza in generale**

**1. Giurisdizione dei giudici ordinari.** La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [806; c.nav. 585], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice.

**2. - 4. [...].**

**5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza.** La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

**6. Inderogabilità convenzionale della competenza.** La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

**Sezione II  
Della competenza per materia e valore**

**7. Competenza del giudice di pace.** Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

**8. Competenza del pretore. [...].**

**9. Competenza del tribunale.** Il tribunale è competen-

te per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

**10. Determinazione del valore.** Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

**11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.** Se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

**12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazione e a divisioni.** Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

**13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.** Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

**14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.** Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

**15. Cause relative a beni immobili.** Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

- pe  
- pi  
all'abit  
- pe  
cause  
Il v  
desurr  
questa  
norma  
Se  
mandat  
stale,  
quanc  
per la  
  
16.  
17.  
delle c  
mina ci  
- Q  
terzi a  
- Q  
sede c  
contes  
  
18.  
la legg  
luogo i  
questi  
ha la c  
Se  
dimora  
compe  
  
19.  
le ass  
dispon  
giuridic  
sede.  
persor  
autoriz  
Ai f  
lità giu  
cui agli  
dove s  
  
20.  
obblig  
è ancr  
deve e  
  
21.  
ni pos

- per duecento per le cause relative alla proprietà;  
- per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;  
- per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

### 16. Esecuzione forzata. [...].

**17. Cause relative all'esecuzione forzata.** Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:

- quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, dal valore dei beni controversi;  
- quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

### Sezione III

#### *Della competenza per territorio*

**18. Foro generale delle persone fisiche.** Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

**19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.** Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

**20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.** Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

**21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.** Per le cause relative a diritti reali su beni

immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

**22. Foro per le cause ereditarie.** È competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

- 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
- 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
- 3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'eredità, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
- 4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

**23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.** Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

**24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.** Per le cause relative alla gestione di una tutela o di una amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

**25. Foro della pubblica amministrazione.** Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi

